



Determinazione Dirigenziale

N. 2308 del 29/10/2021

Classifica: 010.02.01

Anno 2021

(Proposta n° 12719/2021)

<i>Oggetto</i>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI SINISTRI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Ufficio Responsabile</i>	Dipartimento Territoriale
<i>Riferimento PEG</i>	662
<i>Centro di Costo</i>	662
<i>Resp. del Proc.</i>	DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA

BLANDRINI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Firenze, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Codice della Strada” e in particolare dall’art° 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da sinistri, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall’art° 211 del medesimo Decreto. Nell’eventualità che da tali sinistri stradali derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all’eliminazione, per consentire l’eventuale riapertura al traffico;
- l’art. 14 del Codice della Strada, obbliga l’Ente proprietario dell’infrastruttura stradale, all’immediato ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, con l’obbligo di recupero dell’eventuale materiale che pregiudica la sicurezza, a norma del D.Lgs. 152/2006, Testo Unico in materia di tutela Ambientale e s.m.i.;
- l’art. 161 del Codice della Strada prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato la responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all’utenza mobile “dalla non adeguata manutenzione a dal non adeguato controllo dello stato delle strade”;
- l’Ente, stante la carenza di personale non è in grado di intervenire prontamente ed adeguatamente per risolvere tali necessità e dunque in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità ha confermato la volontà di affidare a terzi la gestione del servizio, inserendolo nella programmazione biennale di forniture e servizi, con riferimento all’annualità 2021-2022;

Dato atto:

- che l’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante l’istituto giuridico della “concessione di servizi, e dunque il servizio dovrà essere svolto senza alcun onere a carico dell’ente o dei cittadini;
- che la controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio di

impresa relativo alla gestione; gli oneri saranno sostenuti da parte degli autori dei danni o dalla Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei veicoli interessati;

- che nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile del sinistro, i costi saranno a carico esclusivo del concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti della stazione appaltante;

Ritenuto per l'affidamento del servizio di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e di stabilire che il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di parametri esclusivamente qualitativi, in analogia a quanto previsto dall'art. 95 comma 7 del Codice appalti, secondo il quale l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Non essendovi costi a carico della stazione appaltante, né canoni a carico dell'aggiudicatario, detto costo fisso è pari a zero;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50 i documenti di gara contengono adeguata motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti;

- che i termini per la presentazione delle offerte sono stati fissati in misura congrua rispetto alla complessità dell'appalto;

- che la procedura sarà espletata dalla Direzione Gare e contratti, in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma START Toscana;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO dunque che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di sinistri o versamenti di materiali sulla sede stradale;

FORMA DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato in forma pubblica

	amministrativa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.ro 50/2016
CLAUSOLE ESSENZIALI	Quelle del capitolato speciale e del disciplinare di gara
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
CRITERIO SELEZIONE DELL'OFFERTA	L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di parametri esclusivamente qualitativi, in analogia a quanto previsto dall'art. 95 comma 7 del Codice appalti.

Dato atto che l'impegno di spesa per il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a norma dell'articolo 65 del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) sarà assunto dalla competente Direzione Gare e Contratti;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla scrivente Direzione l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto pubblico locale e di Coordinatore del Dipartimento territoriale;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

DETERMINA

1. Di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell' art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
2. Di indire apposita gara di appalto per l'affidamento della "Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di sinistri o versamenti di materiali sulla sede stradale".
3. Di approvare la seguente documentazione di gara:

- elementi essenziali del disciplinare

- capitolato prestazionale

- schema di contratto

- indicazioni per la redazione del PEF.

4. Di dare atto che il servizio di che trattasi sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di parametri esclusivamente qualitativi, in analogia a quanto previsto dall'art. 95 comma 7 del Codice appalti.

5. Di precisare che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n.ro 267/2000 e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono quelli esplicitati nelle premesse.

6. Di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 36 giorni, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 .

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, assume il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del procedimento il sottoscritto Dirigente.

9. Di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

10. Di inoltrare il presente atto dunque alla Direzione Gare e contratti e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze, **29/10/2021**

IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”